

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 Maggio 1971, in Modena, presso la sede della LAPAM PROV.LE

t r a

la LAPAM, rappresentata dai Sigg. STORCHI Rag. ACHILLE e TAZZIOLI GIUSEPPE,
la FED.NE PROV.LE ARTIGIANI, rappresentata dal Sig. ELIGIO RIGHI

e

la FULPIA-CISL Prov.le, rappresentata dai Sigg. RINO BARALDI e MANCINI GIULIANO,
la FILZIAT-CGIL, rappresentata dai Sigg. RENZO MONTORSI e RENZO FERRARI,
dopo ampia e cordiale discussione, è stato stipulato il presente accordo.

PREMESSA

Le parti concordano di riconoscere alle aziende artigiane il diritto alla contrattazione autonoma e ne auspicano la sua affermazione anche a livello nazionale o regionale. Dichiarano sin d'ora che, in caso di eventuali accordi a tali livelli, si incontreranno per armonizzare la situazione di fatto esistente con i contenuti di tali accordi.

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo ha efficacia per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore salatura e stagionatura prosciutti e affini nonché piccoli macelli e piccole imprese esercenti lavori complementari e sussidiari delle attività delle conserve animali. Dette aziende non possono discostarsi di molto dai requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n° 860, e relativi regolamenti.

ART. 2 - ORARIO DI LAVORO

La durata normale del lavoro è stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.

Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative e contrattuali sulla durata massima dell'orario di lavoro, l'orario di lavoro per il singolo operaio viene fissato in 42 ore settimanali. Per ogni ora di effettivo lavoro compiuta dall'operaio oltre le 42 e fino alle 48 settimanali, l'azienda corrisponderà all'operaio stesso in aggiunta alla sua retribuzione, il 36% della paga di fatto percepita.

Le ore non lavorate per festività nazionali e infrasettimanali saranno computate per il raggiungimento dell'orario contrattuale di lavoro settimanale ai fini della corrispondenza della maggiorazione del 36%.

./.

ART. 3 - LAVORO STRAORDINARIO - NOTTURNO E FESTIVO

Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'art.2.

Ai soli effetti della corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di 8 o 9 ore giornaliere rispettivamente per orari ripartiti in 6 o 5 giorni settimanali.

Per lavoro notturno si intende quello prestato dalle ore 22 alle ore 6. Nel caso in cui l'operaio che effettua il lavoro notturno prosegue la prestazione oltre le 8 ore consecutive (ad eccezione dell'ultima comma dell'art.2) le ore di lavoro successive alle ore 6 antimeridiane saranno retribuite come straordinario notturno (maggiorazione del 50%).

Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni destinati al riposo settimanale normale e compensativo.

Il lavoro straordinario notturno e festivo dovrà essere retribuito con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla paga di fatto percepita.

TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI

1) Lavoro straordinario diurno	45%
2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)	50%
3) Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)	55%
4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali o infrasettimanali	50%
5) Lavoro notturno dalle 22 alle 6 non compreso in turni	35%
6) Lavoro straordinario notturno	50%
7) Lavoro notturno festivo	50%
8) Lavoro notturno a turni	20%

Le suddette percentuali di maggiorazione saranno calcolate sulla paga di fatto percepita.

Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili; la maggiore assorbe la minore.

ART. 4 - GIORNI FESTIVI - FESTIVITA' INFRASETTIMANALI E NAZIONALI

Sono considerati giorni festivi:

A) Le domeniche o le giornate di riposo compensativo;

B) Le festività del:

- 1) 25 Aprile (Anniversario della Liberazione);
- 2) 1° Maggio (festa del lavoro);
- 3) 2 Giugno (Fondazione della Repubblica);
- 4) 4 Novembre (giorno dell'Unità nazionale);

./.

C) Le seguenti festività infrasettimanali:

- 1) Capodanno (1° Gennaio);
- 2) Epifania (6 Gennaio);
- 3) S. Giuseppe (19 Marzo);
- 4) Lunedì di Pasqua (Festa mobile);
- 5) Ascensione (Festa mobile);
- 6) Corpus Domini (Festa mobile);
- 7) SS. Pietro e Paolo (29 Giugno);
- 8) Assunzione (15 Agosto);
- 9) Ognissanti (1° Novembre);
- 10) Immacolata Concezione (8 Dicembre);
- 11) Santo Natale (25 Dicembre);
- 12) Santo Stefano (26 Dicembre);
- 13) Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.

Le festività di cui ai punti B e C saranno retribuite con la paga globale di fatto nella misura di 8 ore giornaliere.

Nei casi di assenza dal lavoro dovuta a malattia ed infortunio, l'Azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli Istituti assistenziali fino a raggiungere il trattamento previsto dal comma precedente.

ART. 5 - GRATIFICA NATALIZIA

In occasione del Santo Natale, gli operai dipendenti avranno diritto alla corresponsione di una gratifica di ammontare pari a 200 ore di retribuzione globale di fatto percepita da pagarsi qualche giorno prima della ricorrenza.

ART. 6 - FERIE

L'operaio ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie retribuite; con la retribuzione globale di fatto percepita nella misura di:

- 15 giorni (120 ore) dal 1° al 3° anno compiuto;
- 18 giorni (144 ore) dal 4° al 10° anno compiuto;
- 19 giorni (152 ore) dall'11° al 15° anno compiuto;
- 21 giorni (168 ore) oltre il 15° anno compiuto.

All'operaio che non ha acquisito il diritto all'intero periodo delle ferie per non avere ancora maturato una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'Azienda e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, spettano tanti dodicesimi pari ai mesi di servizio prestati.

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.

Il periodo di preavviso non potrà essere considerato come periodo di ferie.

./.

ART. 7 - INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento e per dimissioni, il lavoratore avrà diritto ad una indennità, raggugliata alla retribuzione globale di fatto, nelle seguenti misure:

- Giorni 6 (48 ore) per il I° anno di anzianità compiuto;
- Giorni 7 (56 ore) dal 2° al 4° anno di anzianità compiuto;
- Giorni 10 (80 ore) dal 5° al 10° anno di anzianità compiuto;
- Giorni 13 (104 ore) dal 11° al 15° anno di anzianità compiuto;
- Giorni 17 (136 ore) oltre il 15° anno di anzianità compiuto.

L'indennità di licenziamento è frazionabile a mese.

ART. 8 - INDENNITA' DI MENSA

Ogni lavoratore ha diritto all'indennità giornaliera di mensa stabilita in L. 50 più L. 10 di caro-pane.

ART. 9 - CONGEDO MATRIMONIALE

In caso di matrimonio, compete a ciascun lavoratore un congedo matrimoniale di giorni 15 consecutivi.

L'ammontare della retribuzione per congedo matrimoniale non potrà essere inferiore a 96 ore di retribuzione globale di fatto.

ART. 10 - PREMIO SPECIALE

In sostituzione del premio speciale di 175 ore annue previsto dall'art. 2, parte comune del CCNL I/I/1969, per i lavoratori dipendenti dall'industria delle conserve animali, sarà corrisposta ai lavoratori una quota oraria dell'impatto risultante dalla allegata tabella. La percentuale oraria di cui sopra è stata identificata nel 7,00% da calcolarsi su paga base + Contingenza + Premio di produzione + Eventuali scatti di anzianità.

La suddetta percentuale formerà parte integrante della paga oraria percepita dal lavoratore e sarà quindi corrisposta su tutti gli istituti contrattuali.

ART. 11 - AUMENTI PERIODI DI ANZIANITA'

Agli operai, per ogni biennio di anzianità di servizio prestato, dopo il compimento del 20° anno di età presso la stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del 3% della paga minima tabellare oraria della categoria di appartenenza nonché dell'indennità di contingenza in vigore al momento della maturazione dello scatto.

Al fine del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di

./.

3 bienni per ogni categoria.

Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati e da maturare.

Il ricalcolo degli aumenti periodici per quanto attiene le variazioni dell'indennità di contingenza si effettuerà 2 volte all'anno (1° Febbraio e 1° Agosto).

In caso di passaggio degli operai a categorie superiori, la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione e l'anzianità ai fini degli aumenti periodici nonchè il numero di questi ultimi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.

L'anzianità utile ai fini della maturazione del primo scatto decorre dal 1° Maggio 1969.

ART. 12 - DECLARATORIE OPERAI

1^ categoria - Sono coloro che compiono lavori di particolare rilievo, delicatezza ed importanza, la cui esecuzione richiede specifiche capacità tecnico-pratiche, conseguite con adeguato tirocinio.

2^ Categoria - Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali capacità tecniche-pratiche conseguite con tirocinio.

3^ Categoria - Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che non richiedono specifiche capacità tecniche, ma che possono richiedere anche solo semplici attitudini fisiche, indipendentemente da adeguato tirocinio.

4^ CATEGORIA - Sono coloro che eseguono lavori semplici o leggeri e per abilitarsi ai quali non occorre tirocinio.

Le parti, in considerazione del tipo di lavoro al quale sono adibiti gli operai di prima assunzione concordano che il lavoratore interessato acquisisce il diritto all'inquadramento in 3° categoria dopo 9 mesi di permanenza nella 4° categoria.

Art. 13 - APPRENDISTATO

E' apprendista colui che viene assunto in età fra i 15 e i 18 anni, per acquisire la capacità necessaria per diventare operaio di 2° categoria. E' consentita l'assunzione di tale personale come apprendista sino ad una età massima di anni 20.

La durata del periodo di apprendistato non può essere superiore a 3 anni. La frequenza ai corsi di istruzione e insegnamento teorico e complementare per gli apprendisti è stabilito in 4 ore settimanali.

./.

Per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato presso altre aziende con lavorazioni similari, il periodo verrà computato ai fini della durata dell'apprendistato stesso, sempre che non sia intercorsa una interruzione superiore a 12 mesi.

Art. 14 - RETRIBUZIONE DELL'APPRENDISTA

L'apprendista sarà retribuito nel modo seguente:

1° anno, salario orario del manovale comune di pari età;

2° e 3° anno, salario orario dell'operaio di 4° cat. di pari età.

Al termine dei 3 anni l'apprendista sarà inquadrato in 2° categoria - operaio qualificato.

Art. 15 - MANSIONI SUPERIORI

L'apprendista e gli operai che di fatto svolgono mansioni rientranti nelle categorie superiori dovranno essere retribuiti con lo stesso salario spettante a quest'ultima categoria.

Trascorso il periodo di 2 mesi nel disimpegno di mansioni inerenti la categoria superiore, i lavoratori avranno senz'altro diritto, a tutti gli effetti, al passaggio di categoria.

ART. 16 - MINIMI SALARIALI

I minimi salariali orari sono quelli riportati nelle tabelle allegate e sono parte integrante dell'accordo.

ART. 17 - INDENNITA' DI CONTINGENZA

Ai minimi di cui sopra verrà aggiunta la indennità di contingenza seguendo il seguente criterio di calcolo:

$\frac{\text{valore orario} \times \text{ore } 48}{42 \text{ orario contrattuale}}$

ART. 18 - PREMIO DI PRODUZIONE

Il valore orario del premio di produzione viene stabilito in L.50 (cinquanta) per tutte le categorie.

Tale premio verrà corrisposto su tutti gli istituti contrattuali.

ART. 19 - CORRESPONSIONE DELLA CARENZA PER MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO

Nel caso di malattia ed infortunio non sul lavoro di una durata superiore ai 15 giorni lavorativi, le aziende corrisponderanno ai lavoratori non in prova, le tre giornate di carenza secondo le norme dell'INAM.

ART. 20 - INFORTUNIO SUL LAVORO

In caso di infortunio sul lavoro verrà corrisposta agli operai una integrazione della indennità erogata dagli istituti assicuratori nei seguenti limiti:

./.

-Dal 41° al 91° giorno, 20% della retribuzione presa a base dall'Istituto assicuratore;

-Dal 91° in poi 25% della retribuzione presa a base dall'istituto assicuratore.

In ogni caso la integrazione non potrà superare con la indennità erogata dall'Istituto assicuratore il 100% del salario giornaliero.

ART. 21 - TRATTENUTA DEI CONTRIBUTI SINDACALI

Le aziende nell'effettuare il pagamento della retribuzione opereranno la trattenuta dei contributi sindacali nella misura dell'1% del salario netto, compresa la 13A mensilità, a tutti i dipendenti. Gli importi così trattenuti verranno versati sul conto corrente intestato alla ~~CAPOFONDI~~ ^{FULPIA-CISL} di Modena n. ~~8075~~ ⁸⁰⁷⁵ della Banca ~~di S. EMMANUELE E S. PROSPERO~~ ^{S. EMMANUELE E S. PROSPERO} per conto delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto. Le trattenute di cui sopra non verranno effettuate ai dipendenti che ne facessero richiesta in tal senso.

ART. 22 - CONTROVERSIE INDIVIDUALI E COLLETTIVE

In caso di contestazione tra datore di lavoro e lavoratori, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungessero l'accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole componimento.

In caso di mancato accordo, prima di adire le vie legali, la controversia dovrà essere trasferita all'U.P.L.M.O. per un ulteriore esperimento conciliativo.

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione del presente accordo, saranno esaminate dall'Organizzazioni Sindacali, per un loro sollecito amichevole componimento.

ART. 23 - DECORRENZA

Il presente accordo entra in vigore il 1° Maggio 1971 e scadrà senza obbligo alcuno di disdetta il 31 Marzo 1972.

ART. 24 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli attualmente in atto nelle varie aziende in ordine ai problemi contemplati negli articoli precedenti.

Per quanto non qui espressamente dichiarato si fa riferimento alle norme previste dal Contratto Nazionale l.l.1969 valevole per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle Conserve Animali.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

LA FILZIAT-CGIL LA FULPIA-CISL LA FED.NE PROV. ARTIGIANI LA LAPAM

Mouton
Francis Beau

R. Bartoli

ab high



TABELLA SALARIALE ORARIA A VALERE DAL 1° MAGGIO 1971 PER LE CATEGORIE OPERAIE DELLE AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI "SALATURA E STAGIONATURA PROSCIUTTI E PICCOLI MACELLI"

	1	2	3	4	5	6
1^ CATEGORIA						
Superiori 18 anni	588,70	56,64	50,00	695,34	48,67	744,01
Dai 16 ai 18 anni	537,60	48,78	50,00	636,38	44,54	680,92
2^ CATEGORIA						
Superiori 18 anni	526,80	50,64	50,00	627,44	43,92	671,36
Dai 16 ai 18 anni	480,25	43,21	50,00	573,46	40,14	613,60
Inferiori 16 anni	433,65	35,71	50,00	519,36	36,35	555,71
3^ CATEGORIA						
Superiori 18 anni	496,60	47,64	50,00	594,24	41,59	635,83
Dai 16 ai 18 anni	447,40	38,50	50,00	535,90	37,51	573,41
Inferiori 16 anni	408,50	33,57	50,00	492,07	34,44	526,51
4^ CATEGORIA						
Superiori 18 anni	477,60	45,78	50,00	573,38	40,13	613,51
Dai 16 ai 18 anni	428,65	36,92	50,00	515,57	36,08	551,65
Inferiori 16 anni	389,30	33,07	50,00	472,37	33,06	505,43
5^ CATEGORIA (valida solo per apprendisti per il primo anno di anzianità)						
Superiori 18 anni	444,95	42,92	50,00	537,87	37,65	575,52
Dai 16 ai 18 anni	395,95	31,71	50,00	477,06	33,39	511,05
Inferiori 16 anni	356,10	27,35	50,00	433,45	30,34	463,79

NOTE - 1) Minimo contrattuale;

2) Contingenza 1.5.71 rip.ta a 42 ore;

3) Premio di produzione;

4) 1° totale orario;

5) 7% premio speciale;

6) Paga globale di fatto.

R. Montorsi
Stigliani
Stigliani

